



**Legge federale** *Avamprogetto*  
**sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi**  
**(Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA)**  
del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 57 capoverso 2 e 87 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]<sup>2</sup>,  
*decreta:*

## **Sezione 1: Oggetto**

### **Art. 1**

La presente legge disciplina:

- a. il trattamento e l'analisi dei dati dei passeggeri aerei di cui all'allegato 1 a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati terroristici e di altri reati gravi;
- b. gli obblighi delle imprese di trasporto aereo svizzere ed estere che dispongono di un'autorizzazione di esercizio, o di un'autorizzazione equivalente, per il trasporto aereo a titolo professionale di passeggeri;
- c. i compiti e l'organizzazione dell'unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (Unità d'informazione sui passeggeri, UIP).

## **Sezione 2: Obblighi delle imprese di trasporto aereo**

### **Art. 2**           Trasmissione dei dati dei passeggeri aerei all'UIP

<sup>1</sup> Le imprese di trasporto aereo trasmettono all'UIP i dati dei passeggeri aerei per tutti i voli operati:

- a. dalla Svizzera verso l'estero;

RS .....

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF 20XX ...

b. dall'estero verso la Svizzera.

<sup>2</sup> I dati sono trasmessi non prima di 48 ore e non oltre 24 ore dall'orario previsto di partenza del volo nonché immediatamente dopo la chiusura dell'imbarco.

<sup>3</sup> Le imprese di trasporto aereo non possono trasmettere dati personali degni di particolare protezione. Qualora l'UIP dovesse ricevere comunque tali dati, provvede a cancellarli immediatamente.

<sup>4</sup> L'Ufficio federale di polizia (fedpol) definisce le modalità tecniche relative alla trasmissione dei dati.

### **Art. 3** Trasmissione dei dati dei passeggeri aerei alle autorità estere

In caso di voli operati dalla Svizzera verso l'estero, le imprese di trasporto aereo trasmettono i dati dei passeggeri aerei all'autorità competente nel luogo di atterraggio, sempreché un trattato internazionale tra la Svizzera e lo Stato in questione preveda la trasmissione e il trattamento di tali dati.

### **Art. 4** Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili per garantire la trasmissione puntuale dei dati dei passeggeri aerei conformemente alle prescrizioni tecniche.

### **Art. 5** Obbligo di informazione

Le imprese di trasporto aereo informano i loro passeggeri per iscritto che i dati che li riguardano saranno trattati.

## **Sezione 3: Trattamento dei dati**

### **Art. 6** Principi

<sup>1</sup> I dati dei passeggeri aerei possono essere trattati soltanto a fini di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati terroristici e di altri reati gravi.

<sup>2</sup> Per reati terroristici s'intendono i reati ai sensi dell'allegato 1 numero 22 della legge del 12 giugno 2009<sup>3</sup> sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen (LSIS).

<sup>3</sup> RS 362.2

<sup>3</sup> Per altri reati gravi s'intendono:

- a. i reati ai sensi dell'allegato 1 LSIS per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni, che sono attribuibili a una delle categorie di reato PNR di cui all'allegato 2;
- b. i reati il cui perseguimento penale compete all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini e per cui è comminata una pena detentiva massima di almeno tre anni.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale specifica in un'ordinanza i reati di cui al capoverso 3 lettera b.

<sup>5</sup> I risultati di un trattamento che non sono conformi agli scopi di cui al capoverso 1 sono cancellati immediatamente.

<sup>6</sup> L'UIP può trattare soltanto i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

- a. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica;
- b. i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali.

#### **Art. 7** Confronto dei dati con i sistemi di informazione

<sup>1</sup> L'UIP confronta automaticamente i dati dei passeggeri aerei con i dati dei sistemi di informazione di polizia per i seguenti scopi:

- a. arrestare persone segnalate, individuarne il luogo di dimora ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura o ai fini dell'estradizione;
- b. identificare autori presunti di reati nell'ambito di un'indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri;
- c. individuare il luogo in cui si trovano persone e oggetti ricercati a livello nazionale o internazionale;
- d. raccogliere informazioni in relazione a reati non chiariti o a reati pianificati.

<sup>2</sup> Il confronto è effettuato immediatamente dopo la ricezione dei dati dalle imprese di trasporto aereo.

<sup>3</sup> Prima che le corrispondenze ottenute automaticamente siano trasmesse all'autorità competente, occorre verificarne la plausibilità manualmente e, se del caso, accedendo a ulteriori sistemi di informazione al fine di chiarire l'identità di una persona o i motivi della segnalazione.

#### **Art. 8** Trasmissione

<sup>1</sup> L'UIP trasmette i dati all'autorità competente, se la verifica ha confermato l'esistenza di un reato di cui all'articolo 6 capoversi 2–3.

<sup>2</sup> Per autorità competenti s'intendono:

- a. le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni;
- b. il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC).

**Art. 9** Confronto dei dati con i profili di rischio e le liste d'osservazione

<sup>1</sup> L'UIP può elaborare profili di rischio e liste d'osservazione sulla base di proprie analisi o su richiesta delle autorità di cui all'articolo 8.

<sup>2</sup> Confronta i dati dei passeggeri aerei con i profili di rischio e le liste d'osservazione che ha elaborato.

<sup>3</sup> I profili di rischio sono combinazioni di diversi criteri che servono a identificare persone nei confronti delle quali sussistono indizi secondo cui pianifichino o abbiano commesso un reato terroristico o un altro reato grave o che vi abbiano partecipato.

<sup>4</sup> Le liste d'osservazione si compongono di dati correlati a un reato terroristico o a un altro reato grave e servono a identificare persone che pianificano o hanno commesso un tale reato.

<sup>5</sup> I profili di rischio e le liste d'osservazione sono verificati regolarmente riguardo alla loro fondatezza ed efficacia.

<sup>6</sup> Il Consiglio federale fissa in un'ordinanza:

- a. le modalità di verifica dei profili di rischio e delle liste d'osservazione;
- b. i reati di cui all'articolo 6 capoversi 2–3 per il cui contrasto è consentito utilizzare le liste d'osservazione.

**Art. 10** Collaborazione con il SIC

<sup>1</sup> L'UIP trasmette al SIC, per mezzo di una procedura automatizzata, i dati dei passeggeri aerei dei voli operati su rotte da quest'ultimo selezionate.

<sup>2</sup> Il SIC può confrontare automaticamente tali dati con i dati dei propri sistemi di informazione e trattarli ulteriormente soltanto per prevenire i reati di cui all'articolo 6 capoversi 2–3 e nella misura in cui serve all'adempimento dei suoi compiti ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 3–5 della legge del 25 settembre 2015<sup>4</sup> sulle attività informative.

<sup>3</sup> Il SIC deve cancellare i dati entro 96 ore dalla loro ricezione, se il confronto non ha generato alcuna corrispondenza.

**Art. 11** Trasmissione dei dati dei passeggeri aerei su richiesta

L'UIP può, nel singolo caso e su richiesta motivata, trasmettere i dati dei passeggeri aerei alle seguenti autorità:

- a. le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni;
- b. il SIC;
- c. l'Ufficio europeo di polizia.

<sup>4</sup> RS 121

**Art. 12** Comunicazione in caso di sospetto

<sup>1</sup> Se sussiste il sospetto concreto che un reato terroristico o un altro reato grave sia stato o sarà commesso, l'UIP ne informa le competenti autorità di perseguimento penale.

<sup>2</sup> In questo caso, può trasmettere dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione.

**Sezione 4: Sistema di informazione PNR****Art. 13**

<sup>1</sup> L'UIP gestisce il sistema d'informazione «Passenger Name Record» (sistema di informazione PNR) per l'adempimento dei suoi compiti.

<sup>2</sup> Hanno accesso ai dati del sistema di informazione PNR:

- a. i collaboratori dell'UIP, per l'adempimento dei compiti loro conferiti dalla presente legge;
- b. le persone responsabili della manutenzione e della programmazione del sistema, nella misura in cui tale accesso è strettamente necessario per l'esecuzione delle pertinenti attività;
- c. il servizio di protezione dei dati di fedpol, nel quadro della sua attività di sorveglianza.

**Sezione 5: Protezione dei dati****Art. 14** Pseudonimizzazione

Il sistema di informazione PNR pseudonimizza automaticamente i dati dei passeggeri aerei sei mesi dopo la loro trasmissione da parte delle imprese di trasporto aereo.

**Art. 15** Revoca della pseudonimizzazione

<sup>1</sup> Una delle autorità di cui all'articolo 11 può chiedere all'UIP la revoca della pseudonimizzazione se ha motivi fondati per ritenere che ciò possa contribuire in modo determinante alla prevenzione, all'accertamento, all'indagine o al perseguimento di un reato terroristico o di un altro reato grave.

<sup>2</sup> L'UIP esamina la domanda e la trasmette immediatamente al Tribunale amministrativo federale (TAF), unitamente alla propria raccomandazione.

<sup>3</sup> In caso di motivazione mancante o insufficiente, l'UIP rinuncia alla trasmissione della domanda e ne informa l'autorità richiedente.

<sup>4</sup> Il presidente della corte competente del TAF decide quale giudice unico entro al massimo cinque giorni lavorativi dalla ricezione della domanda; può affidare questa decisione a un altro giudice.

<sup>5</sup> Può esigere un completamento degli atti o ulteriori accertamenti oppure concedere l'autorizzazione vincolandola a oneri.

#### **Art. 16** Durata di conservazione e cancellazione

<sup>1</sup> I dati dei passeggeri aerei sono cancellati automaticamente cinque anni dopo la loro introduzione nel sistema di informazione PNR.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa in un'ordinanza la durata massima di conservazione dei dati risultanti da un confronto ai sensi degli articoli 7 e 9.

#### **Art. 17** Sorveglianza

Il servizio di protezione dei dati di fedpol sorveglia l'osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati all'interno dell'UIP.

#### **Art. 18** Diritto d'accesso

<sup>1</sup> Il diritto d'accesso è retto dagli articoli 25–28 della legge federale del 25 settembre 2020<sup>5</sup> sulla protezione dei dati (LPD).

<sup>2</sup> I dati pseudonimizzati non sono soggetti al diritto d'accesso di cui al capoverso 1.

<sup>3</sup> Prima di fornire le informazioni a una persona che ne abbia fatto richiesta, fedpol consulta le autorità a cui l'UIP ha trasmesso i dati di questa persona.

### **Sezione 6: Organizzazione e personale dell'UIP**

#### **Art. 19** Organizzazione

<sup>1</sup> L'UIP è gestita da fedpol.

<sup>2</sup> L'UIP è distinta sul piano organizzativo dalle unità di fedpol che conducono indagini.

#### **Art. 20** Personale

<sup>1</sup> Il personale dell'UIP è composto, in parti uguali, di collaboratori della Confederazione e dei Cantoni.

<sup>2</sup> I collaboratori sottostanno, durante la durata del loro impiego, al diritto di fedpol di impartire istruzioni in virtù del rapporto di dipendenza funzionale. Sul piano disciplinare continuano a sottostare all'autorità che li ha distaccati.

<sup>3</sup> Possono utilizzare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante il loro impiego soltanto per adempiere i loro compiti presso l'UIP.

<sup>4</sup> I Cantoni assumono i costi per i propri collaboratori distaccati presso l'UIP.

<sup>5</sup> FF 2020 6695; a partire dall'entrata in vigore della nuova legge sulla protezione dei dati: RS 235.1

<sup>5</sup> Il Consiglio federale fissa in un'ordinanza le ulteriori condizioni quadro per una convenzione con i Cantoni in merito al distacco di collaboratori e al loro impiego presso l'UIP.

## **Sezione 7: Conclusione di trattati e di convenzioni e assistenza amministrativa**

### **Art. 21** Conclusione di trattati e di convenzioni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può concludere con altri Stati trattati internazionali sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei, a condizione che il loro diritto nazionale garantisca una protezione dei dati equiparabile a quella della Svizzera.

<sup>2</sup> Fedpol può concludere con le autorità di polizia estere convenzioni su aspetti operativi, tecnici o amministrativi in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei.

### **Art. 22** Assistenza amministrativa

<sup>1</sup> L'UIP può chiedere ai servizi esteri che adempiono i suoi stessi compiti di trasmetterle i dati dei passeggeri aerei.

<sup>2</sup> Può trasmettere, a titolo eccezionale e previa richiesta motivata, i dati dei passeggeri aerei a un servizio estero che adempie i suoi stessi compiti, a condizione che:

- a. il servizio estero utilizzi i dati esclusivamente per eseguire le disposizioni giuridiche vigenti nel suo Stato in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei o li trasmetta a un'altra autorità legittimata a tal fine; e
- b. il servizio estero sia vincolato al segreto d'ufficio o al segreto professionale.

<sup>3</sup> La trasmissione dei dati dei passeggeri aerei è inammissibile se nei confronti della persona interessata non sussiste alcun sospetto fondato che pianifichi o abbia commesso un reato terroristico o un altro reato grave.

## **Sezione 8: Sanzioni amministrative**

### **Art. 23** Sanzioni in caso di violazione degli obblighi delle imprese di trasporto aereo

<sup>1</sup> Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi, e nei casi gravi 12 000 franchi, per ogni volo per il quale hanno violato un obbligo di cui agli articoli 2, 4 o 5.

<sup>2</sup> Una violazione dell'obbligo è presunta se:

- a. i dati non sono trasmessi tempestivamente, in modo conforme alle prescrizioni tecniche o per tutti i passeggeri;
- b. i dati trasmessi sono manifestamente errati;
- c. i passeggeri aerei non sono stati informati del trattamento dei dati ai sensi della presente legge.

<sup>3</sup> Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

<sup>4</sup> Non vi è violazione dell'obbligo se l'impresa di trasporto aereo dimostra che ha adottato tutte le misure tecniche e organizzative ragionevolmente esigibili per adempiere i propri obblighi.

<sup>5</sup> Alle imprese di trasporto aereo possono essere imputati addebiti anche nel caso in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi dall'estero.

#### **Art. 24** Procedimento

<sup>1</sup> Compete a fedpol pronunciare sanzioni in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 23.

<sup>2</sup> In caso di sanzione ai sensi dell'articolo 122*b* della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>6</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), non è pronunciata alcuna sanzione in virtù della presente legge. È fatta salva la pronuncia di sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5.

<sup>3</sup> Alla procedura sanzionatoria è applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>7</sup> sulla procedura amministrativa.

#### **Art. 25** Prescrizione

Le violazioni degli obblighi di cui all'articolo 23 si prescrivono dopo due anni dalla loro commissione.

### **Sezione 9: Disposizioni finali**

#### **Art. 26** Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 3.

#### **Art. 27** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis  
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

<sup>6</sup> RS 142.20

<sup>7</sup> RS 172.021



*Allegato I*  
(art. 1 lett. a)

### **Dati dei passeggeri aerei**

1. Codice PNR di identificazione della pratica
2. Data di prenotazione/emissione del biglietto
3. Data prevista di viaggio
4. **Nome/i e cognome/i del passeggero** aereo
5. Indirizzo, **dati di contatto**, compresi il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica
6. Informazioni **sulle** modalità di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione
7. **Itinerario completo**
8. Informazioni sui viaggiatori abituali («frequent flyer»)
9. **Agenzia e agente di viaggio**
10. Status di viaggio del passeggero aereo, inclusi conferme, check-in, precedenti assenze all'imbarco o passeggero con biglietto aereo ma senza prenotazione
11. Dati PNR scissi/divisi
12. Osservazioni generali, comprese tutte le informazioni disponibili su **persone** non accompagnate di età inferiore a 18 anni, quali nome, **sesso**, età, lingue parlate, nome e recapito dell'accompagnatore alla partenza e relazione con il minore, nome e recapito dell'accompagnatore all'arrivo e relazione con il minore, agente alla partenza e all'arrivo
13. Dati sull'emissione del biglietto aereo, compresi il numero del biglietto, la data di emissione del biglietto, se il biglietto è di sola andata **o di andata e ritorno e indicazione dei prezzi dei biglietti elettronici**
14. **Numero del posto e altre informazioni sul posto**
15. Informazioni sui codici comuni
16. Tutte le informazioni relative al bagaglio
17. **Numero di viaggiatori, nomi e cognomi di altri passeggeri figuranti nei dati PNR**
18. **Eventuali ulteriori dati dei passeggeri aerei (dati API ai sensi dell'art. 104 cpv. 3 LStrI<sup>8</sup>)**
19. **Ogni modifica dei dati dei passeggeri aerei elencati ai numeri 1–18**

*Allegato 2*  
(art. 6 cpv. 3 lett. a)

<b>Categorie di reato PNR<sup>9</sup> ai sensi dell'art. 6 cpv. 3 lett. a</b>	<i>Corrisponde alle seguenti categorie di reato ai sensi dell'allegato 1 della legge del 12 giugno 2009<sup>10</sup> sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen</i>
1 Partecipazione a un'organizzazione criminale	Partecipazione a un'organizzazione criminale (n. 20)
2 Tratta di esseri umani	Tratta di esseri umani (n. 11)
3 Sfruttamento sessuale di minori e pedopornografia	Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile (n. 13)
4 Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope	Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (n. 31)
5 Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi	Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi (n. 21)
6 Corruzione	Corruzione (n. 26)
7 Frode	Truffa (n. 5) Frode (n. 6)
8 Riciclaggio di proventi di reato e falsificazione di monete	Falsificazione di monete, compresa la contraffazione dell'euro (n. 17) Riciclaggio di proventi di reato (n. 25)
9 Criminalità informatica/cibercriminalità	Criminalità informatica (n. 3)
10 Criminalità ambientale, compresi il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette	Criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette (n. 32)
11 Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali (n. 27)
12 Omicidio volontario, lesioni personali gravi	Omicidio volontario, lesioni personali gravi (n. 1)
13 Traffico illecito di organi e tessuti umani	Traffico illecito di organi e tessuti umani (n. 30)
14 Rapimento, sequestro e presa di ostaggi	Rapimento, sequestro e presa di ostaggi (n. 12)
15 Furto organizzato e rapina a mano armata	Furti organizzati o con l'uso di armi (n. 2)

<sup>9</sup> L'elenco dei reati corrisponde all'allegato II della direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 132.

<sup>10</sup> RS 362.2

---

16 Traffico illecito di beni culturali, compresi oggetti d'antiquariato e opere d'arte	Traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte (n. 29)
17 Contraffazione e pirateria di prodotti	Contraffazione e pirateria in materia di prodotti (n. 7)
18 Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi	Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi (n. 19)
19 Traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita	Traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita (n. 28)
20 Traffico illecito di materie nucleari o radioattive	Traffico illecito di materie nucleari e radioattive (n. 16)
21 Stupro	Stupro (n. 14)
22 Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale	Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale (n. 24)
23 Dirottamento di aeromobile/nave	Dirottamento di aereo/nave (n. 9)
24 Sabotaggio	Sabotaggio (n. 4)
25 Traffico di veicoli rubati	Traffico di veicoli rubati (n. 10)
26 Spionaggio industriale	---

Allegato 3  
(art. 26)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>11</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (LSISA)

Art. 9 cpv. 1 lett. c<sup>bis</sup> Procedura di richiamo

c<sup>bis</sup> unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (art. 7 cpv. 3 della legge del ...<sup>12</sup> sui dati dei passeggeri aerei);

### 2. Legge federale del 16 dicembre 2005<sup>13</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)

Art. 109c lett. f n. 1 Consultazione del sistema nazionale visti

1. per identificare le persone nell'ambito di scambi d'informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d'estradizione, dell'assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 2008<sup>351</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione, l'unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (art. 7 cpv. 3 della legge del ...<sup>14</sup> sui dati dei passeggeri aerei);

### 3. Legge del 17 giugno 2005<sup>15</sup> sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Art. 23 cpv. 2 lett. d Giudice unico

<sup>2</sup> Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:

- d. l'articolo 15 capoverso 4 della legge del ...<sup>16</sup> sui dati dei passeggeri aerei (LDPA).

<sup>11</sup> RS 142.51

<sup>12</sup> RS XXX

<sup>13</sup> RS 142.20

<sup>14</sup> RS XXX

<sup>15</sup> RS 173.32

<sup>16</sup> RS XXX

*Titolo prima dell'art. 36c*

## **Sezione 5: Revoca della pseudonimizzazione dei dati dei passeggeri aerei**

*Art. 36c*

Il Tribunale amministrativo federale decide in merito alle domande di revoca della pseudonimizzazione ai sensi dell'articolo 15 LDPA<sup>17</sup>.

## **4. Legge federale del 13 giugno 2008<sup>18</sup> sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (LSIP)**

*Art. 10 cpv. 4 lett. e*                      Sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione

- e. l'unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (art. 7 cpv. 1 e 3 della legge del ...<sup>19</sup> sui dati dei passeggeri aerei [LDPA]).

*Art. 11 cpv. 5 lett. b*                      Sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali

- b. l'Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l'Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol, l'unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (art. 7 cpv. 1 e 3 LDPA<sup>20</sup>) e l'Ufficio federale di giustizia, per l'adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 1981<sup>22</sup> sull'assistenza internazionale in materia penale;

*Art. 15 cpv. 4 lett. a<sup>bis</sup>*                      Sistema di ricerca informatizzato di polizia

- a<sup>bis</sup>*. l'unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (art. 7 cpv. 1 e 3 LDPA<sup>21</sup>);

*Art. 17 cpv. 4 lett. m*                      Registro nazionale di polizia

- m. l'unità nazionale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (art. 7 cpv. 1 e 3 LDPA<sup>22</sup>).

17 RS XXX

18 RS 361

19 RS XXX

20 RS XXX

21 RS XXX

22 RS XXX

**5. Legge federale del 21 dicembre 1948<sup>23</sup> sulla navigazione aerea (LNA)***Art. 29 cpv. 5*

<sup>5</sup> L'UFAC può revocare, su richiesta dell'autorità competente per la sanzione, l'autorizzazione di esercizio a un'impresa di trasporto aereo che non abbia corrisposto tempestivamente l'importo dovuto in seguito a una sanzione passata in giudicato ai sensi degli articoli 23 della legge del ...<sup>24</sup> sui dati dei passeggeri aerei o 104 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>25</sup> sugli stranieri e la loro integrazione.

<sup>23</sup> RS 748.0

<sup>24</sup> RS XXX

<sup>25</sup> RS 142.20